



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 27.4.2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Attraverso il servizio di trasporto scolastico il Comune di Pontenure intende favorire la frequenza delle scuole statali e non statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado da parte degli alunni residenti nel proprio territorio ed in particolare di quelli residenti nelle frazioni. Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione e di adesione al servizio, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e del loro pagamento da parte degli utenti.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune provvede alla gestione del servizio attraverso una delle forme previste dalla normativa vigente.

Il servizio è funzionante nei giorni di apertura della scuola. In caso di variazione dell'orario scolastico per assemblee sindacali del personale dell'Istituto comprensivo, il servizio viene fornito solo se la variazione è compatibile con il piano di trasporto. In caso di scioperi del personale scolastico il servizio non viene fornito agli alunni delle classi interessate. In caso di abbondanti nevicate, ghiaccio o altre calamità naturali, il servizio di trasporto può essere sospeso o ridotto in base alla praticabilità delle strade.

Il piano di trasporto degli alunni viene predisposto dal Responsabile comunale del Settore Istruzione tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste e cercando di limitare al minimo i disagi agli utenti pur nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Il prelievo e la riconsegna degli alunni si effettua alle fermate determinate dal piano di cui sopra, fermo restando che:

- a) la fermata deve essere collocata possibilmente il più vicino possibile a casa, in luoghi non pericolosi, in prossimità di strisce pedonali, sul lato di apertura della portiera rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus;
- b) non possono essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus in condizioni di sicurezza;
- c) non possono essere percorse strade private, se non in buono stato di manutenzione e praticabilità.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.

Il gestore dovrà seguire scrupolosamente il piano predisposto dal Comune e le sue modificazioni.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

Rispetto al percorso di andata, il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia. Durante il percorso di ritorno, il gestore è responsabile dal

momento dell'uscita dall'edificio scolastico con la presa in consegna degli alunni fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta o familiare, di età non inferiore a 14 anni, delegata per iscritto all'Ufficio Istruzione.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere alla fermata assegnata il/la proprio/a figlio/a all'orario stabilito, rimanendo responsabile del/la minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Nel caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del bambino, il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il/la figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabile del minore. Questa possibilità è esclusa per i bambini della scuola d'infanzia, del primo ciclo della scuola primaria o diversamente abili.

Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per la presa in consegna del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro sarà affidato alle autorità locali di Pubblica Sicurezza. Se la situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio sarà sospeso con le modalità indicate al successivo art. 12.

ART. 4 - UTENTI

Possono richiedere il servizio tutti gli alunni frequentanti le scuole d'infanzia (statale e privata), primaria e secondaria di primo grado.

Possono essere ammessi anche alunni non residenti ma frequentanti le scuole di Pontenure, solo in caso di disponibilità di posti e qualora la fornitura del servizio non comporti modifiche sostanziali al piano di trasporto dei residenti. In tal caso il richiedente dovrà accettare che la fermata sia posta entro il confine comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza, qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario, promuovendo e concludendo accordi con l'utenza interessata.

Il Comune, in relazione all'età degli utenti, può ammettere gratuitamente al servizio di assistenza prescolastica quegli alunni, che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e che per motivi organizzativi di tale servizio, arrivano a scuola anticipatamente rispetto all'inizio delle lezioni.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - RINUNCIA

Gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni interessati al servizio devono presentare apposita domanda entro i termini indicati e pubblicizzati dal Comune, dando atto di essere a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento.

Il modulo della domanda deve contenere le informazioni relative alle tariffe applicate, al responsabile del procedimento, ai termini entro i quali il procedimento stesso viene concluso ed ogni altra informazione ai sensi della L.241/90 e s.m..

Nel caso in cui la situazione economica familiare dell'utente sia inferiore a quella prevista per il pagamento della retta massima, l'esercente la potestà genitoriale deve richiedere al Comune l'applicazione delle tariffe corrispondenti alla propria condizione, allegando la documentazione richiesta nello stesso modulo di domanda o indicando i dati necessari per la verifica della dichiarazione.

Le richieste di ulteriori riduzioni o esoneri dal pagamento delle rette, devono essere presentate al Servizio Sociale comunale, essere formulate su apposito modulo predisposto ed essere corredate della documentazione prevista dal regolamento comunale di concessione di contributi economici agli indigenti. La pratica segue la procedura stabilita nel sopra citato regolamento.

Il Comune predispone il piano di trasporto degli alunni in base alle iscrizioni ricevute entro i termini sopra indicati e comunica alle famiglie l'ammissione/non ammissione al servizio, l'orario

indicativo di prelievo degli stessi e la retta a carico dell'utente prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Le ammissioni al servizio sono disposte in base al numero di posti disponibili sugli automezzi utilizzati ed alle seguenti priorità:

1. lontananza della residenza dell'utente dalla scuola;
2. autonomia degli utenti in rapporto al percorso viario compreso tra l'abitazione e la scuola;
3. situazioni di disagio socio-economiche della famiglia dell'utente.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti, in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

Le domande di ammissione presentate oltre il termine indicato dal Comune sono accettate solo in caso di disponibilità di posti e se l'inserimento degli utenti non comporta modifiche sostanziali al piano di trasporto in riferimento agli orari ed al tragitto stabilito, all'allungamento dei tempi di percorrenza, all'aumento del numero dei mezzi da impiegarsi nello svolgimento del servizio.

In tal caso il Comune comunica ai richiedenti l'esito del procedimento entro max. 30gg. dalla presentazione della domanda.

Qualora gli utenti durante il corso dell'anno scolastico non vogliano più avvalersi del servizio, devono presentare rinuncia scritta anche al fine del calcolo della retta a loro carico, che non potrà riferirsi a date retroattive rispetto alla rinuncia.

ART. 6 - RETTE A CARICO DEGLI UTENTI

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio. La quota di partecipazione è stabilita periodicamente dai competenti organi comunali.

Non viene prevista alcuna riduzione di retta in rapporto al mancato o parziale utilizzo del servizio, salvo assenze prolungate dell'alunno per malattie gravi e/o prolungate o infortuni che comportino la rinuncia al servizio per più di un mese. In questo caso il genitore deve presentare apposita richiesta di esenzione dal pagamento della retta, presentando la relativa documentazione.

Nel caso in cui il servizio non sia erogato per gravi motivi o per scioperi, la retta verrà decurtata in proporzione ai giorni di frequenza scolastica.

Ogni due mesi l'ufficio comunale competente provvede ad inviare alle famiglie, attraverso le scuole od il servizio postale, appositi bollettini di conto corrente postale sui quali verranno indicate le rette a carico degli utenti. Le rette dovranno essere pagate entro il mese successivo a quelli di riferimento.

Trascorso tale periodo il Comune invia una sollecitazione a pagare entro ulteriori 15 gg. applicando alle rette una mora del 5%. Il mancato pagamento entro i termini suddetti dell'importo, maggiorato della mora, comporta la sospensione del servizio di trasporto, delle agevolazioni di altri servizi scolastici forniti e l'eventuale recupero coattivo nei confronti degli utenti morosi.

In caso di presentazione di domanda di riduzione o esonero dal pagamento della retta da parte dell'utente moroso, in attesa della sua valutazione, non si attua la sospensione del servizio di cui sopra.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, usare un linguaggio adeguato, avere riguardo per gli arredi e le attrezzature del mezzo, seguire le indicazioni di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista; non devono disturbare o molestare i compagni di viaggio e mantenere nei confronti degli stessi, dell'accompagnatore e dell'autista un comportamento rispettoso.

Gli alunni devono inoltre astenersi dall'appoggiarsi alle portiere, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dallo sporgersi o gettare oggetti dal veicolo.

Devono occupare correttamente il seggiolino, posizionando lo zaino tra le gambe, evitare di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo previa autorizzazione possono alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli addetti al servizio non possono essere responsabili.

Tutti i danni arrecati ai veicoli ed a terzi da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno per fatto proprio o per negligenza.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

ART. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI E ACCOMPAGNATORI

Gli autisti e gli accompagnatori dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti e delle presenti disposizioni, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate; hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità.

Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

In nessun caso possono essere considerati dalla famiglia il tramite per la consegna di denaro alla scuola.

Quando alla fermata non è presente l'adulto di riferimento, trattengono sull'autobus il/la bambino/a ed esperiscono il tentativo di reperire telefonicamente la persona indicata. In caso di irreperibilità dell'adulto di riferimento, al termine del giro affidano alle autorità locali di Pubblica Sicurezza il/la minore e segnalano al Responsabile di Settore comunale l'accaduto.

Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997). Il contratto di affidamento della gestione del servizio può estendere tale servizio anche ad alunni di età maggiore.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- c) sorveglia i bambini durante il percorso, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

ART. 9 - RICHIAMI E CONTROLLI

L'autista e l'accompagnatore dello scuolabus dovranno vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Responsabile di Settore comunale coloro che, nonostante il richiamo, perseverino nel comportarsi in modo non adeguato, ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 12.

Il Responsabile di Settore comunale effettua sulle linee periodici controlli al fine di verificare il rispetto dei percorsi previsti, la regolarità del trasporto, i comportamenti tenuti dagli addetti al servizio e dagli alunni che possono creare problemi di sicurezza.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto, come precisato all'art. 3.

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli durante il trasporto.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO

Il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, evitare danni a beni pubblici e privati.

Il gestore risponde direttamente dei danni procurati alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa e la natura rimanendo a suo carico il loro completo risarcimento.

ART. 12 - SANZIONI

Per quanto previsto nei precedenti artt. 3, 7 e 10, il Responsabile del Settore comunale Istruzione applicherà i seguenti provvedimenti in base alla gravità dei comportamenti:

- a) richiamo verbale al minore e avviso verbale al genitore;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi;
- c) sospensione temporanea, ovvero sospensione definitiva se l'alunno od i genitori, per le casistiche di cui agli artt. 3, 7,10, insistono nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
- d) sospensione definitiva del servizio a seguito di due assenze dell'adulto di riferimento alla consegna/al ritiro dei bambini (art. 3).

Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 4 giorni prima ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto gestore del servizio.

Il Responsabile di Settore comunale competente attiva il procedimento di recupero delle eventuali spese sostenute per la custodia degli utenti.

ART. 13 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.